



Proposta di legge n. 210/10<sup>^</sup>  
di iniziativa del consigliere regionale S. Romeo recante:  
**“Abrogazione della legge regionale 1 febbraio 2017, n. 4  
(Modifica alla legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2 – Disciplina  
dell’attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare  
denominata 'Bed and Breakfast')”**

## Relazione descrittiva

Con Legge Regionale n.4/2017 "Modifica alla legge regionale 26 febbraio 2003, n.2 - Disciplina dell'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata "Bed and Breakfast" pubblicata sul BURC n. 12 del 2 febbraio 2017 si è inteso modificare l'art.1 della Legge Regionale 26 febbraio 2003, n. 2 esclusivamente nella parte in cui viene determinato il numero massimo delle camere e dei posti letto da destinare all'accoglienza ricettiva in questione, passando così da 4 camere ed 8 posti letto a 6 camere e 14 posti letto.

Premesso che, da una disamina dei testi legislativi della quasi totalità delle Regioni italiane, emerge con chiarezza che il limite massimo di camere determinato da ciascuna regione oscilla dalle 3 alle 4 camere, per ben comprendere la *ratio* che induce a proporre una abrogazione di tale ampliamento della capacità ricettiva, occorre partire da alcuni elementi che, sotto il profilo tecnico-giuridico, caratterizzano tale tipologia di ricettività extralberghiera.

La Legge Regionale definisce attività di B&B quella esercitata da privati che, in via **occasionate o saltuaria, senza carattere di imprenditorialità** e avvalendosi della organizzazione familiare, utilizzano **parte della propria abitazione**, destinando all'accoglienza un **numero massimo di camere e posti letto** e fornendo ai turisti alloggio e prima colazione.

Come si evince dal dettato normativo, nella Regione Calabria l'attività di "bed and breakfast" è caratterizzata, **dall'assenza di sfruttamento dell'immobile a scopi commerciali**, dalla **carenza di professionalità** e deve essere esercitata in forma **occasionate e non esclusiva**.

Da qui ne deriva che essa non comporta l'apertura di una posizione IVA in capo al gestore e il relativo reddito rientra tra i redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. i), TUIR.

E' utile soffermarsi sul requisito **dell'occasionalità** che si configura qualora non ricorrano le condizioni dettate dal codice civile, art. 2082, 2083, 2195.

A tale proposito, l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 18/E del 24 gennaio 2008 ha fornito alcuni chiarimenti di carattere fiscale in capo ai soggetti che svolgono attività di B&B, riprendendo alcune precisazioni in precedenza fornite da altre circolari, e richiamando alcuni degli **elementi** che concorrono alla definizione di attività di B&B esercitata in **forma occasionate e saltuaria e non con carattere imprenditoriale**.

Tra gli elementi che vanno a determinare se una attività è svolta in modo imprenditoriale e non occasionale, tenuto conto altresì della prassi operativa consolidatasi nel tempo, si possono individuare i seguenti:

1. *elevato numero delle camere e dei posti letto e quindi elevato turn-over degli ospiti;*
2. *utilizzo di uno o più collaboratori;*
3. *destinazione dell'immobile a soddisfare principalmente le esigenze abitative degli ospiti anziché del titolare, con modifiche della struttura interna, costituzione di una reception, etc.;*
4. *offerta di servizi aggiuntivi rispetto a quelli minimi previsti per il Bed and Breakfast mirati esclusivamente agli ospiti;*
5. *pubblicità periodica e ricorrente su riviste, periodici, internet, etc.;*

6. *il superamento di soglie di fatturato, per le quali rimane ingiustificato il comportamento da attività occasionale. Non esiste per legge una soglia predeterminata di fatturato, ma ANBBA/AICAV hanno accertato che al di sopra del limite di € 10.000 di fatturato diventa consigliabile l'apertura di Partita IVA;*
7. *assenza di limiti temporali.*

Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto che la normativa vigente omette di disciplinare alcuni aspetti non irrilevanti ai fini della demarcazione fra attività occasionale ed attività di impresa (numero massimo di giorni, obbligo di residenza, interruzioni obbligatorie ecc..) non vi è dubbio che, nelle more di definizione di una regolamentazione attuativa che colmi tali carenze, l'ampliamento *sic et simpliciter* del numero delle camere e dei posti letto non trova alcuna motivazione basata su criteri di opportunità e coerenza con le finalità della legge stessa.

L'articolo 1 disciplina la portata della norma.

L'articolo 1bis dispone espressamente la reviviscenza del testo nella versione precedente la modifica.

L'articolo 2 contiene la clausola di neutralità finanziaria, con l'esclusione del ricorso a nuove spese.

L'articolo 3 reca disposizioni relative all'entrata in vigore.

## Relazione tecnico – finanziaria

La presente legge reca disposizioni di carattere meramente ordinamentale che sono finalizzate all'abrogazione di una legge regionale vigente senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La **tabella 1** è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

*Nella colonna 1* va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

*Nella colonna 2* si descrive con precisione la spesa

*Nella colonna 3* si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

*Nella Colonna 4* si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale", P "Pluriennale".

*Nella colonna 5* si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

#### Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
-	-	-	-	-

#### Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non siano determinati ed indeterminabili.

La presente legge non comporta spese a carico del bilancio e pertanto non è necessario esplicitare i criteri di quantificazione degli oneri finanziari.

#### Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale;
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura.

<b>Programma / capitolo</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Totale</b>
-	-	-	-	-
<b>Totale</b>				

**Art. 1**

*(Abrogazione della l. r. 4/2017)*

1. La legge regionale 1 febbraio 2017, n. 4 (Modifica alla legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2 - Disciplina dell'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata "Bed and Breakfast") è abrogata.

**Art. 2**

*(Reviviscenza del comma 1 dell'articolo 2 della l. r. 2/2003)*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, vige nuovamente il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2 (Disciplina dell'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata "Bed and Breakfast"), nella seguente formulazione: "1. Le attività di accoglienza ricettiva esercitate da privati che, in via occasionale o saltuario, senza carattere di imprenditorialità e avvalendosi della organizzazione familiare utilizzano parte della propria abitazione fino ad una massimo di quattro camere e otto posti letto, fornendo ai turisti alloggio e prima colazione sono classificate come "B&B".

**Art. 3**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

**Art. 4**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.